

Statuto PALLACANESTRO MONTECLARENSE Associazione Sportiva Dilettantistica

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita in Montichiari (Brescia), all'indirizzo di Via Castioncello n.32, la Associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "Pallacanestro Montecclarese A.S.D.".
2. L'associazione è affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P). riconosciuta dal CONI ai fini sportivi e dal Ministero dell'Interno, inoltre potrà affiliarsi ad un Ente promozione sportiva.

Art. 2 – Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive, come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante ogni forma ricreativa e motoria, idonea, in particolare, a promuovere la conoscenza e la pratica della Pallacanestro. Le sue principali attività sono: a) gestire impianti sportive, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive, corsi di formazione, corsi di perfezionamento e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sports in genere; b) altresì per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, la stessa potrà possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione campi di gioco ed altri beni sia immobili che mobili, fare contratti e/o accordi con alter società e/o terzi in genere.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazione volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal CONI e a tutte le disposizioni statutarie delle Federazioni sportive o enti alle quali aderirà. L'associazione esplicitamente accetta ed applica lo Statuto, i regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi delle Federazioni sportive e Enti alle quali aderirà. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o terzi in genere.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.
6. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 – Domanda di ammissione Soci

1. Sono Soci Ordinari tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa; sono Soci Fondatori quelli che hanno partecipato alla Costituzione dell'associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti.
2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.
5. In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 – Diritti dei Soci

1. Tutti i Soci maggiorenni godono, passati sei mesi dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.

Art. 5.1 – Doveri dei Soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle linee direttive dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali l'associazione aderirà.

Art. 6 – Decadenza dei Soci

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - dimissioni volontarie;

- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 24 del presente statuto;
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
 3. L'Associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 – Organi

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario

Art. 7.1 – Incompatibilità ed esclusione con le cariche sociali

Non possono ricoprire cariche sociali i tesserati di altre società affiliate ai medesimo Enti o Federazioni, alle quali l'associazione aderirà. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali :

1. coloro che non siano maggiorenni;
2. coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
3. coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte da CONI o da una Federazione Sportiva.

Art. 8 – Assemblea

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quelle ordinarie sono sempre presiedute dal Presidente pro tempore dell'associazione; quelle straordinarie sono invece sempre presiedute da uno o più consiglieri. L'assemblea è l'organo che esplica funzioni di indirizzo politico-organizzativo dell'associazione, alla cui concreta attuazione provvede il Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Art. 9 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni.

2. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

Art. 10 – Compiti dell’Assemblea Ordinaria

Sono riservate alle deliberazioni dell’Assemblea ordinaria i seguenti oggetti:

- L’approvazione del bilancio di previsione;
- L’approvazione del bilancio consuntivo economico e finanziario;
- L’approvazione delle relazioni previsionale, programmatica e consuntiva sulle attività sportive per il futuro esercizio e per quelle dell’anno precedente;
- L’elezione del Consiglio Direttivo;
- L’elezione del presidente dell’Associazione;
- L’elezione del Vice Presidente;
- L’elezione del Segretario.

Art. 10.1 – Compiti dell’Assemblea Straordinaria

Sono riservati alle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria i seguenti oggetti:

- L’approvazione dello Statuto e delle sue eventuali modifiche;
- L’approvazione dell’eventuale regolamento interno dell’associazione e delle sue successive modifiche;
- Questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell’associazione;
- Lo scioglimento dell’associazione.

Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 11 Convocazione – Procedure Assembleari

1. La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà a cura del Consiglio Direttivo o dal Presidente dell’Asd, minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dell’Asd con lettera raccomandata spedita ai Soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
4. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
5. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della Associazione. Esso è composto da almeno tre membri eletti dall'Assemblea tra i Soci. Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci e/o amministratori in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
3. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
4. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione.

Art. 13 – Dimissioni

1. Se per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
3. Il componente del Consiglio Direttivo che non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento, dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Art. 14 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. deliberare sulle domande di ammissione dei Soci da annotarsi nel Libro Soci;
- b. deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario, compresa la stipula di contratti di sponsorizzazione;
- c. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, il rendiconto economico-finanziario, e relazionare in ordine a tutte le attività sportive dinanzi all'assemblea;

- d. fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
- e. redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- f. promuovere la realizzazione-organizzazione di attività agonistiche e ricreative;
- g. provvedere al reclutamento dei soci-consiglieri adatti particolarmente a coordinare e dirigere l'attività sportive vivendo in mezzo ai giovani, curandone in particolare la crescita e relazionando su tale attività l'assemblea.
- h. determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento:
- i. determinare le quote da far pagare agli "utenti" o atleti per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- j. adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- k. attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- l. comminare i provvedimenti disciplinari;
- m. esaminare le domande di ammissione;
- n. nominare il Presidente del Consiglio.

Art. 16 – Il Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Art. 17 – Il Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente. In tali casi la rappresentanza della Associazione viene assunta dal Vicepresidente. Come tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, curando i servizi di segreteria dell'associazione (corrispondenza, tesseramenti, etc.), e supporta Presidente e Vice Presidente nella tenuta dei libri contabili.

Art. 19 – Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati, con la convocazione dell'Assemblea che ha all'ordine del giorno l'approvazione dello stesso.

4. Il Consiglio Direttivo redige la relazione tecnico-sportiva previsionale, sulle attività sportive dell'associazione, le quali devono considerare con particolare attenzione le possibilità economico-finanziarie dell'associazione stessa.

Art. 20 – Anno sociale

L'esercizio sociale ha durata di un anno, con inizio il 1°luglio e termine il 30 giugno successivo

Art. 21 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 22 – Libri sociali

1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:
 - a. il libro Soci;
 - b. il libro verbale delle Assemblee;
 - c. il libro verbali del Consiglio Direttivo.
2. I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

Art. 23 - Clausola compromissoria

1. Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra l'Associazione e i Soci, ovvero tra i Soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito ai sensi dell'art. 44 dello Statuto FIP, che tutti i Soci si obbligano ad accettare.
2. L'Associazione ed i suoi Soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri.
3. I modi, i termini e la procedura arbitrale sono fissati dal Regolamento di Giustizia FIP, garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.

Art. 24 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento

dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, la delibera Assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge, ad altre organizzazioni con finalità sportive.
3. In caso di revoca o di mancato rinnovo dell'affiliazione e di scioglimento, rispondono in solido tra loro il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo della Società, delle obbligazioni assunte dalla Società verso FIP ed i suoi Organi, verso le Società e i terzi affiliati o tesserati.

Art. 25 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dallo Statuto vale l'eventuale regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea entro 6 mesi dall'atto delle firme del presente statuto.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge, le norme e le direttive del CONI nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro, cui l'Associazione è affiliata.